

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
5	Edilizia e immobiliare	07/11/2016	<i>DUE NODI DA SCIogliere PER IL SISMA-BONUS (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	2
1	Edilizia e immobiliare	07/11/2016	<i>"PIANO ANIA PER IL RISCHIO TERREMOTI" (A.Grassani)</i>	3
31	Edilizia e immobiliare	07/11/2016	<i>IN ATTESA DELLA SCIA UNICA TITOLI EDILIZI SU SEI LIVELLI (R.Lungarella)</i>	6
18	Edilizia e immobiliare	07/11/2016	<i>RIQUALIFICAZIONE IN CRESCITA DEL 20% (K.m.)</i>	8
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Cronache Ance	07/11/2016	<i>MANOVRA/2. ANCE: BENE I FONDI PER INVESTIMENTI E LE SUPER-DETRAZIONI. LE PROPOSTE PER ANDARE OLTRE</i>	9
1	Appalti e lavori pubblici	07/11/2016	<i>CONSIGLIO DI STATO: STOP AL DM ANAC-MIT SULLA DIREZIONE LAVORI: TESTO DA RISCRIVERE</i>	12
1	Appalti e lavori pubblici	07/11/2016	<i>CONSIGLIO DI STATO/2. ILLECITI PROFESSIONALI, CHIARIMENTI SU ESCLUSIONE DEI SUBAPPALTATORI E DURATA DELLA SANZIONE</i>	14
1	Edilizia e immobiliare	07/11/2016	<i>TERREMOTO/1. ATTESO OGGI IN «GAZZETTA» IL SECONDO DECRETO: MENO BUROCRAZIA PER IMPRESE E COMUNI</i>	16
Testata: ITALIA OGGI SETTE				
V	Appalti e lavori pubblici	07/11/2016	<i>SUBAPPALTATORI, NON SERVE LA PREVIA INDICAZIONE (A.Costa)</i>	18

Rata extra large

Sfruttando tutto il plafond di spesa ammessa lo sgravio annuo andrà da 9.600 a 16.320 euro

La chance per i condomini

In caso di opere sulle parti comuni il credito si potrà cedere a soggetti privati e fornitori

Due nodi da sciogliere per il sisma-bonus

Sulle detrazioni fino all'85% per la messa in sicurezza pesano il rischio incapienza e l'entità dell'investimento

A CURA DI

Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

■ Detrazioni ricche come il sisma-bonus previsto dalla legge di bilancio 2017 non si vedevano da dieci anni, da quando il 55% sul risparmio energetico veniva rimborsato dal fisco in tre rate annuali. Basta questo dettaglio a dimostrare quanto sia forte la volontà del Governo di dare una spinta alla messa in sicurezza preventiva contro i terremoti. Tuttavia, il pacchetto di agevolazioni delineato dal Ddl ora alla Camera non pare in grado di offrire a tutti i proprietari l'aiuto economico necessario a sostenere i lavori di prevenzione.

Lo strumento della detrazione - tra tanti pregi, compreso il contrasto al sommerso - ha due limiti:

■ il contribuente deve avere (o farsi prestare) il denaro per pagare i lavori, e solo l'anno successivo - quando presenterà la dichiarazione dei redditi - il fisco comincerà a rimborsargli a rate una quota dell'investimento iniziale, sotto forma di sconto

dalle imposte;

■ se l'imposta non è così "capiente" da assorbire la detrazione, parte del bonus andrà perso.

È chiaro che chi ha le risorse iniziali da investire e dichiara un reddito elevato sfrutterà al massimo le detrazioni *extra large*. Ma bisogna intendersi su "quanto" dev'essere alto il reddito. Ad esempio, chi spenderà 100mila euro nel 2017 per mettere in sicurezza una villetta in zona 2 con passaggio a una classe di rischio sismico inferiore potrà recuperare in cinque anni il 70% dell'investimento: quindi il bonus sarà di 13.440 euro l'anno. Uno sconto per assorbire il quale serve un reddito di almeno 45mila euro - presumendo l'assenza di altre detrazioni - che sale a circa 46mila per dipendenti e pensionati (che hanno detrazioni ad hoc legate al reddito).

In Umbria il reddito complessivo medio dichiarato nel 2015 è stato di 19.160 euro, cui corrisponde un'imposta netta di 4.255 euro. Mentre nelle Marche e in Abruzzo, altre due regioni ad alto rischio e colpite dagli ultimi

terremoti, entrambi i valori sono poco più bassi. Anche ipotizzando un investimento iniziale dimezzato a 50mila euro - e anche riducendo la detrazione al 50% se i lavori non migliorano la classe sismica - il bonus varrebbe 5mila euro all'anno. Come dire: per il contribuente medio di queste regioni l'incapienza è dietro l'angolo e la riduzione del recupero da dieci a cinque anni può persino essere controproducente, perché ingrossa la rata.

Per rimediare, il Ddl di bilancio prevede la possibilità di cedere la detrazione, ma solo per i bonus "maggiorati" per lavori su parti comuni condominiali, ed esclude espressamente la cessione a banche e intermediari finanziari. Quindi bisognerà trovare un soggetto capiente disposto a rilevare il credito d'imposta (magari il genitore che paga i lavori per la casa del figlio). Oppure si potrà proporre all'impresa di acquisire il bonus in cambio di uno sconto sulla fattura: è un'ipotesi interessante, anche se molto dipende da come le Entrate attueranno la norma ed è evi-

dente che l'azienda dovrà a sua volta farsi finanziare per coprire il costo dei lavori.

Un'altra soluzione contro l'incapienza - ora non prevista dal Ddl - è lasciare libero il contribuente di scegliere il numero di rate entro un *range* prefissato. È già successo nel 2008 per l'ecobonus, ma andrebbe valutato il costo per l'Erario e non sarebbe una soluzione per tutti.

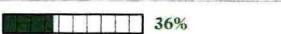
Le cose si complicano per i proprietari che non hanno le risorse per sostenere l'investimento. In questi casi serve un finanziamento che riduca o azzeri l'esborso iniziale. Trovare un equilibrio finanziario sostenibile - a tavolino - non sembra impossibile (si veda l'articolo in basso). Ma si tratta di soluzioni la cui praticabilità andrà provata sul campo.

Ancora più complessa è infine la situazione in cui il proprietario, oltre a non avere il denaro, è incapiente, perché qui va trovata anche una strada per "monetizzare" il bonus, cedendolo a privati o all'impresa incaricata dei lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Percentuali su più livelli

Le detrazioni per la messa in sicurezza antisismica nel 2016 e le regole previste dal Ddl di bilancio dal 2017

Tipo di edificio e zona di rischio	Spesa massima agevolata (euro) e detrazione %	Rateazione (anni)	Rata annua di detrazione su una spesa di 100.000 euro	Cessione del credito
LE REGOLE FINO ALLA FINE DEL 2016				
Abitazioni principali e costruzioni adibite ad attività produttive in zona 1 e 2	96.000  65%	10	 6.240	✗
"Patrimonio edilizio" in genere in zona 3 e 4 e altri edifici in zona 1 e 2	96.000  50%	10	 4.800	✗
IL PROGETTO DAL 2017				
Abitazioni e costruzioni adibite ad attività produttive in zona 1, 2 e 3 Spese pagate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021	96.000  50%	5	 9.600	✗
	96.000  70%	5	 13.440	✗
	96.000  75%	5	 14.400	✓
	96.000  80%	5	 15.360	✗
	96.000  85%	5	 16.320	✓
"Patrimonio edilizio" in genere in zona 4 e altri edifici in zona 1, 2 e 3 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018	96.000  50%	10	 4.800	✗
	48.000  36%	10	 1.728	✗

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

18° ANNUAL ASSICURAZIONI**«Piano Ania per il rischio terremoti»**

L'Ania risponde alla nuova ondata sismica che sta colpendo il Centro Italia con nuovo progetto per gestire, con il supporto delle compagnie assicurative, il rischio terremoto. «L'Ania - spiega Maria Bianca Farina, presidente dell'Associazione delle imprese

assicurative italiane, che sarà presente oggi al 18° Annual Assicurazioni - è convinta che una regolamentazione dei rischi catastrofali, come già avvenuto in tutti i Paesi sviluppati, non possa essere rinviata ed è importante capire cosa possono fare il pubblico e il privato, prendendo

anche spunto dalle migliori soluzioni adottate a livello internazionale».

Una proposta di intervento «potrebbe passare per una assicurazione obbligatoria per tutti coloro che posseggono una casa, in modo da garantire prezzi contenuti grazie alla mutualità».

Galvagni e Grassani ▶ pagina 6

La sfida del ramo Vita

Nei primi nove mesi 2016 la nuova produzione è in calo del 12%: stabili le polizze tradizionali e crollo delle unit linked (-35%)

Ania: «Sul rischio terremoti le assicurazioni sono pronte»

La presidente Farina: polizza obbligatoria per chi ha la casa
Incentivi fiscali sulla copertura per gli immobili ricostruiti

Alberto Grassani

A pochi giorni dall'ennesimo terremoto - fortunatamente meno drammatico di quello di agosto ma comunque disastroso per le comunità del Centro Italia - l'Ania sta lavorando ad nuovo progetto per gestire al meglio, anche con il supporto delle compagnie assicurative, il rischio sismico. Calamità che comportano per il contribuente italiano un spesa media annua di circa 3 miliardi di euro.

«L'Ania - spiega Maria Bianca Farina, presidente dell'Associazione delle imprese assicurative italiane presente oggi al 18° Annual Assicurazioni - è convinta che una regolamentazione dei rischi catastrofali, come già avvenuto in tutti paesi sviluppati, non può essere rinviata ed è importante capire cosa può fare il pubblico ed il privato prendendo anche spunto dalle migliori soluzioni adottate a livello internazionale». All'estero esistono diversi modelli di gestione del rischio catastrofale che possono prevedere un impianto volontario di sottoscrizione delle coperture,

semi-obbligatorie o integralmente obbligatorie. In Italia, alla luce delle caratteristiche che il rischio sismico assume nel nostro Paese (il 70% delle abitazioni si trova in aree ad alto/medio rischio sismico) «la soluzione potrebbe passare per una assicurazione obbligatoria per tutti coloro che posseggono una casa, in modo da garantire prezzi contenuti grazie alla mutualità tra le diverse aree del territorio». Il progetto a cui l'Ania sta lavorando immagina che il sistema assicurativo possa coprire larga parte del rischio sismico «prevedendo - aggiunge Farina - un intervento statale che copra le eventuali punte dei sinistri che eccedano le capacità del settore». Si tratterebbe quindi di definire un'operazione che vede il sistema assicurativo al fianco dello Stato «permettendo - precisa Farina - interventi immediati in fase di gestione delle emergenze e di contenere auspicabilmente la spesa pubblica destinata oggi ad interventi ex-post». Certo, spiega il presidente Farina, «si tratta di una soluzione di sistema che va studiata, avviando un tavolo ad

hoc, con il Governo e con tutti gli operatori del settore privato coinvolti ed inserita in un più ampio piano che deve garantire azioni di prevenzione strutturale, di sensibilizzazione dei cittadini e tempestività nella gestione delle emergenze». Si potrebbe intanto iniziare dagli immobili che saranno ricostruiti nei luoghi del terremoto di questi giorni e da quelli che saranno messi in sicurezza nell'ambito del Piano «Casa Italia», considerando di includere anche le coperture assicurative nelle agevolazioni fiscali che saranno introdotte.

Non è questo l'unico impegno delle assicurazioni a supporto del Paese. «Il momento economico e sociale che viviamo e gli scenari futuri richiederebbero una maggiore collaborazione tra Stato, compagnie e cittadini anche sui temi legati alla gestione del risparmio, della salute/assistenza e della previdenza». Fattori chiave per l'Italia e che rappresentano i quattro punti dell'agenda Ania.

«Mi lasci dire - sottolinea Farina - che le assicurazioni rappresentano storicamente un punto di

riferimento per il risparmio delle famiglie italiane, grazie alla capacità di garantire rendimenti soddisfacenti, frutto di politiche di investimento prudenti e adeguati ai profili di rischio dei clienti». Anche in un contesto mutato di tassazione «il settore ha continuato a essere un partner di riferimento delle famiglie italiane». Tanto che l'anno scorso la raccolta vita è stata pari a 115 miliardi. «La sfida ora si fa ancora più forte, sia perché questo scenario di tassazione o negativa potrebbe durare ancora per lungo tempo, sia per la crescente volatilità del mercato azionario».

Questo contesto ha portato un nuovo cambio di direzione nel comportamento di acquisto dei clienti. I dati Ania della nuova produzione dei primi nove mesi del 2016 mostrano un calo di quasi il 12% rispetto al 2015 del risparmio vita: esito di una sostanziale stabilità della raccolta premi delle polizze di ramo I, le polizze vita tradizionali, e di una forte contrazione delle polizze finanziarie (-35% il ramo III). «Questo significa che le compagnie di assicurazioni sono più

sotto pressione anche rispetto al recente passato. Da una parte Solvency II spinge verso soluzioni con minore assorbimento di capitale, dall'altra il contesto di mercato non facilita la vendita di queste soluzioni». Per questo si sta optando per soluzioni multiramo che garantiscono maggiore flessibilità e soprattutto possono essere adeguate al profilo di rischio del cliente e all'andamento dei mercati. Parallelamente «il comparto sta valutando nuove logiche anche sul ramo I» che in condizioni di tassi negativi devono essere necessariamente ripensate. Allo stesso tempo, le assicurazioni guardano con interesse a «investimenti in private asset che abbiano anche un impatto positivo sull'economia reale e che possano garantire rendimenti interessanti a condizione che vengano identificati gli strumenti ed i modelli per poter investire tutelando il cliente assicurativo».

Di certo «in questa situazione di mercato bisogna investire nello sviluppo di una maggiore cultura finanziaria dei cittadini ed il settore, attraverso la sua ampia rete professionalizzata può svolgere un ruolo importante».

Con riferimento, poi, alla salute ed assistenza «le famiglie spendo-

no mediamente 1.400 euro l'anno, senza considerare le ingenti spese per assistere gli anziani. A fronte di questo, l'assicurazione interceda solo il 7% della spesa privata sostenuta dai cittadini. Riteniamo di conseguenza che ci sia l'opportunità per il settore di affiancare il sistema pubblico con le proprie soluzioni al fine di gestire al meglio il bisogno, anche definendo adeguati incentivi statali, così come per il welfare aziendale». Allo stesso tempo, è urgente «stimolare la previdenza integrativa, ancora troppo poco utilizzata, in particolare dai giovani e dei dipendenti delle piccole aziende».

A favore di questo ruolo del settore assicurativo, una crescita di credibilità che contrasta con le molte criticità dei mercati finanziari. «Noi siamo passati indenni - spiega ancora Farina - attraverso due crisi finanziarie epocali e i nostri clienti sono stati tutelati grazie alla serietà e alla capacità di gestire e valutare al meglio i rischi». Ciò ha fatto sì che, di fronte a tante emergenze nel Paese, il settore assicurativo abbia mostrato una forte solidità e, quanto al futuro, i risultati degli stress test avviati dall'Eiopa stanno arrivando e «sebbene gli esiti non si conoscano ancora, ci

aspettiamo di continuare ad essere fra i più solidi in Europa».

Nei programmi dell'Ania c'è poi la questione della semplificazione. «Siamo passati da una mancanza di regole a un eccesso di regole, con un costo importante soprattutto per le compagnie piccole e che fanno più fatica. Questo anche perché si sono sovrapposte regole comunitarie e regole nazionali e con Solvency II stiamo attraversando una fase di transizione che prevede una doppia modulistica che rispetti la cornice normativa sia di Solvency I sia di Solvency II». «Solvency II è stata poi una rivoluzione non solo per i ratio patrimoniali ma anche per la gestione delle compagnie e ha portato nei consigli di amministrazione molte responsabilità che prima erano di pertinenza di amministratori delegati e direttori generali. Questo - sottolinea il presidente dell'Ania - ha prodotto la necessità di avere più competenze tecniche assicurative nella cda ma anche molti più documenti da portare nel consiglio d'amministrazione, diventato cuore non solo delle strategie di business ma anche di gestione. Un cambiamento epocale con normative sulla privacy, sulle parti correlate, sui

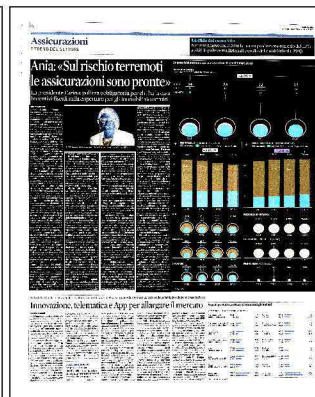
rapporti infragruppo e un proliferare di policy e di comitati, tutto da gestire insieme a tre o quattro Autorità di riferimento». Per questo «il sistema deve fare una riflessione seria sulla semplificazione: il controllo deve certo restare efficace ma non deve gravare troppo sui costi e l'ampiezza dei controlli deve essere proporzionata alla dimensione della compagnia».

Sututti i temi citati, un contributo importante potrà certamente essere dato, aggiunge Farina, «dall'innovazione e dalle nuove tecnologie che andranno progressivamente a trasformare il modello di business del settore assicurativo per renderlo più vicino e meglio rispondente alle sfide attuali e future». «In conclusione - aggiunge - è in atto una profonda trasformazione dei bisogni dei cittadini nell'ambito previdenziale, sanitario, della protezione e del risparmio e allo stesso tempo, il sistema Italia ha bisogno di supporti validi per garantire una crescita solida e sostenibile. Le assicurazioni sono pronte a dare il proprio contributo in affiancamento al sistema pubblico per un nuovo modello di sostegno a famiglie e imprese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



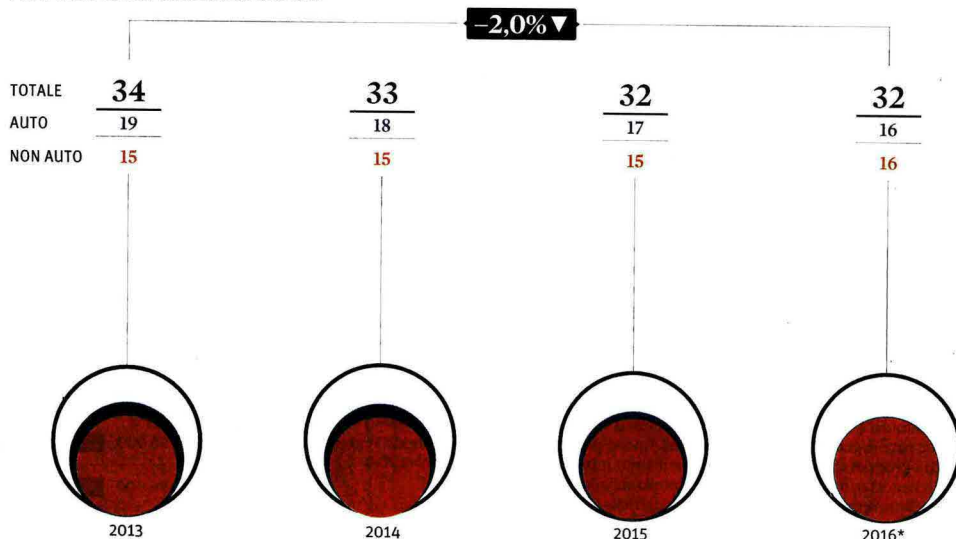
Al 18° Annual Assicurazioni. Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania



I numeri del settore assicurativo: stime Bcg sull'intero 2016

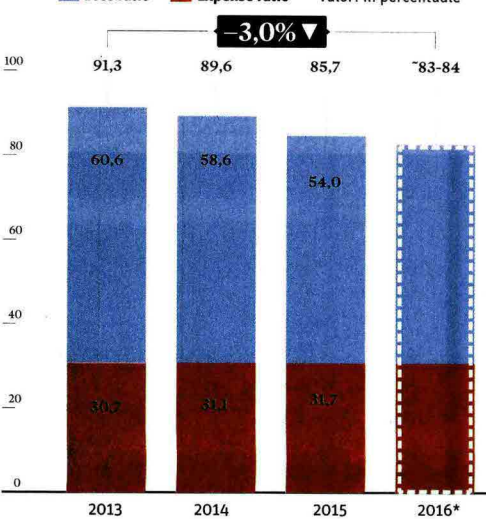
RACCOLTA DANNI

Premi lavoro diretto. Valori in miliardi di euro



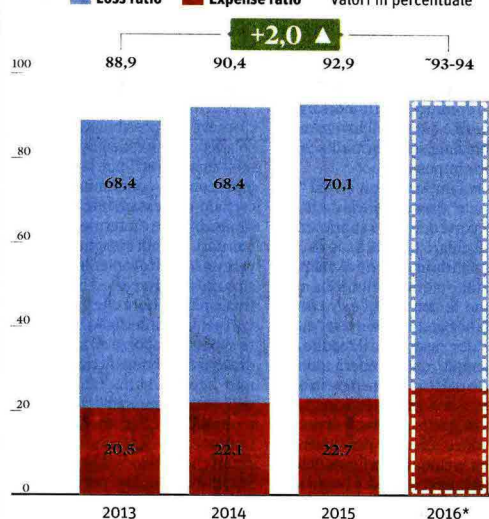
PROFITABILITÀ NON AUTO IN CRESCITA

Loss ratio Expense ratio Valori in percentuale

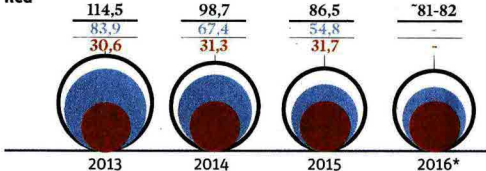


PROFITABILITÀ AUTO IN PEGGIORAMENTO

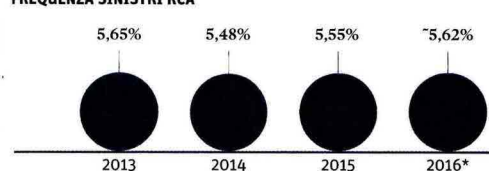
Loss ratio Expense ratio Valori in percentuale



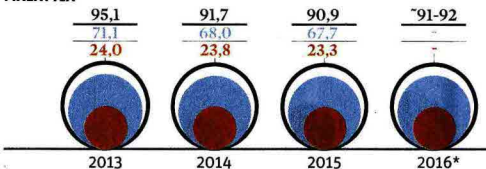
RCG



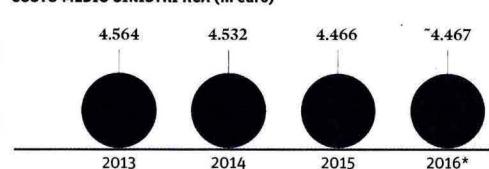
FREQUENZA SINISTRI RCA



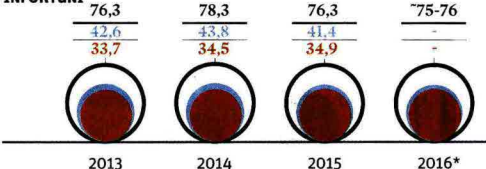
MALATTIA



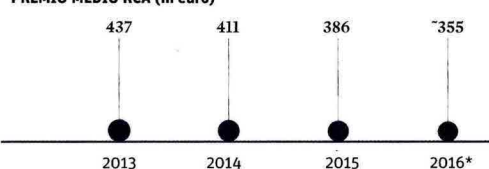
COSTO MEDIO SINISTRI RCA (in euro)



INFORTUNI



PREMIO MEDIO RCA (in euro)



(*) previsioni

EDILIZIA E AMBIENTE**Semplificazione.** Un Dm definirà gli schemi standard da utilizzare in tutta Italia

In attesa della Scia unica titoli edilizi su sei livelli

Dal 1° gennaio protocollazione con la data di presentazione

PAGINA A CURA DI

Raffaele Lungarella

Anche per la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) tutte le imprese e i cittadini degli oltre 8 mila Comuni italiani potranno presentare gli stessi moduli e allegare la stessa documentazione. Indubbiamente una semplificazione, che però diventerà operativa solo con il varo del decreto di adozione dei moduli standard da parte del ministero della Semplificazione, in attuazione del Dlgs 126 del 30 giugno 2016, (il cosiddetto decreto "Scia2").

Nel frattempo, entro il 1° gennaio 2017, i Comuni e le altre amministrazioni devono attrezzarsi per il rilascio di una ricevuta (anche telematica) contestuale alla presentazione della Scia (o di un'altra istanza). E la data di protocollazione deve coincidere con quella di rilascio della ricevuta (e di presentazione dell'istanza).

Il decreto Scia1

L'articolo 5 della legge 124/2015, sulla riorganizzazione della P.a. delegava il Governo a individuare con precisione le attività private

per le quali è sufficiente la Scia oppure opera il silenzio assenso, quelle che richiedono un'autorizzazione e la disciplina generale applicabile ai procedimenti delle

attività assoggettate a Scia.

Una volta che tutti i decreti legislativi saranno emanati, tutte le attività per le quali non è indicato il procedimento da seguire potranno essere svolte liberamente.

Per ora, il Dlgs 126 definisce gli adempimenti che la P.a. deve mettere in campo per facilitare i cittadini e le imprese che devono presentare una Scia (nei diversi settori), dando loro certezze sulla documentazione da allegare e sulle eventuali altre informazioni che possono essere richieste.

I moduli standard

In attuazione del Dlgs 126/2016, il ministero per la Semplificazione è quello competente per materia dovrà ora emanare il decreto con i moduli standard che dovranno essere adottati in ogni Comune, dal Brennero a Pantelleria. Prima dell'approvazione, il decreto verrà sottoposto al vaglio della conferenza unificata.

Quando il Dm sarà operativo, i

Comuni dovranno pubblicare sui loro siti i moduli standard da utilizzare per presentare agli uffici comunali e regionali segnalazioni, comunicazioni o istanze relative alla realizzazione di interventi edilizi e all'avvio di attività produttive. In caso di inadempienza è previsto l'intervento sostitutivo della Regione o, in ultima istanza, dello Stato.

La situazione attuale

In attesa della definizione e del varo dei moduli standard, gli operatori devono confrontarsi con un quadro composito e articolato su sei "livelli" (si veda il grafico).

I Comuni dovranno pubblicare sui propri siti l'elenco della docu-

mentazione da allegare alla segnalazione, specificando, però, la norma che ne giustifica la richiesta.

Una volta che sul sito è stato pubblicato il modulo da compilare e la lista di documenti, il Comune non potrà più chiedere altri documenti, ma solo integrazioni se quelli presentati sono incompleti.

Se chiede informazioni e documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, il funzionario responsabile del procedimento può essere

accusato di illecito disciplinare e rischia la sospensione dal servizio e dallo stipendio da tre giorni a sei mesi. Non possono essere richiesti documenti già in possesso di un'amministrazione pubblica.

Il responsabile del procedimento deve anche stare attento a non fare decorrere il termine per interrompere i lavori nel caso in cui dall'esame della pratica risultino eseguiti in difformità dalle norme vigenti.

La protocollazione

Per accrescere la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e per dare ai privati e alle imprese certezza sulla tempistica, è stato introdotto un nuovo articolo 18-bis della legge 241/1990 sull'ordinamento degli enti locali. La data della protocollazione di una Scia o un'altra istanza deve essere quella nella quale viene presentata, anche se nell'immediato l'amministrazione interessata può rilasciare solo una ricevuta (anche per via telematica). Ma già quell'attestato deve indicare i tempi entro cui l'amministrazione deve, se tenuta, rispondere, o entro cui scatta il silenzio assenso: l'istanza può ritenersi accettata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

105 interventi**Il numero**

I lavori realizzabili con la Scia in base al decreto "Scia2"



Le tipologie di lavori



ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Adempimenti procedurali

nessun adempimento o comunicazione preliminare è necessaria per i lavori di manutenzione ordinaria

Tempi di esecuzione

liberi

Attività edilizia

possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i lavori di manutenzione ordinaria per la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, l'abbattimento delle barriere architettoniche senza la realizzazione di rampe o ascensori esterni



COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL)

Adempimenti procedurali

presentazione preliminare della comunicazione dell'inizio dei lavori in Comune, ad opera del proprietario o di chi ne ha titolo, senza asseverazione da parte del tecnico abilitato

Tempi di esecuzione

inizio lavori successivi alla comunicazione, anche nello stesso giorno di presentazione

Attività edilizia

è possibile realizzare opere di durata temporanea (non oltre 90 giorni) per esigenze contingenti, pavimentazioni e finiture di spazi esterni anche per aree di sosta, vasche di raccolta acqua, aree di gioco senza fini di lucro; è anche possibile installare pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici fuori dai centri storici



COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)

Adempimenti procedurali

presentazione in Comune della comunicazione con elaborati progettuali. La comunicazione essere asseverata da un tecnico abilitato, che si assume la responsabilità e dichiara la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici

Tempi di esecuzione

inizio lavori successivo alla comunicazione, anche nello stesso giorno di presentazione

Attività edilizia

interventi di manutenzione straordinaria (quali l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne senza toccare le parti strutturali dell'edificio); per questa via è anche possibile intervenire sulla superficie coperta dei locali sedi d'impresa e modificare la loro destinazione d'uso



SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Adempimenti procedurali

presentazione al Comune degli elaborati progettuali

Tempi di esecuzione

la Scia ha efficacia per tre anni e i lavori possono iniziare dopo la presentazione della segnalazione

Attività edilizia

con la Scia possono essere realizzati i lavori per i quali non occorre il permesso di costruire e non basta la Cila. Inoltre possono essere realizzate le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma degli edifici assoggettati al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ammesse con Scia anche le opere in variante, che non comportano modificazioni essenziali, se un professionista attesta la loro conformità a quanto prevede la normativa urbanistico-edilizia del Comune



DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)

Adempimenti procedurali

presentazione documentazione ed elaborati progettuali

Tempi di esecuzione

la denuncia di inizio attività ha efficacia per tre anni e i lavori possono iniziare dopo 30 giorni dalla presentazione al Comune

Attività edilizia

si può ricorrere alla Dia, in alternativa al permesso di costruzione, per realizzare, tra gli altri, interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, in attuazione di piani attuativi che dettagliano le disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive alle quali attenersi



PERMESSO DI COSTRUIRE

Adempimenti procedurali

va presentata domanda di rilascio con gli elaborati progettuali relativi all'opera da realizzare

Tempi di esecuzione

i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio del permesso e terminare entro tre dall'inizio

Attività edilizia

è necessario il rilascio del permesso di costruire per realizzare nuovi palazzi residenziali o nuovi capannoni e gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano la costruzione di edifici diversi, anche in parte, da quelli che vengono sostituiti o la modifica della loro volumetria complessiva o dei loro prospetti. Il permesso di costruire è necessario anche per cambiare la destinazione d'uso degli immobili ubicati nei centri storici e le sagome di quelli sottoposti ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo titolo abilitativo alla costruzione serve anche per gli interventi di ristrutturazione urbanistica

Edilizia. Il settore del green building e delle ristrutturazioni ha già creato 236mila posti di lavoro

Riqualificazioni in crescita del 20%

Il terremoto di questi giorni ripropone con forza il tema delle riqualificazioni urbane. Tema che già da qualche anno per il settore dell'edilizia - duramente colpito dalla crisi - significa rigenerazione e messa in sicurezza del territorio. Si tratta del passaggio ad un nuovo ciclo industriale che fa della sostenibilità una leva di sviluppo e di business: riqualificare significa non solo fermare il consumo del suolo, risanare città e territori e consentire alle famiglie di risparmiare in bolletta, ma anche rilanciare l'economia, recuperare competitività e creare nuovi posti di lavoro.

Non a caso, quello delle riqualificazioni è l'unico segmento a registrare un segno positivo nel campo delle costruzioni: negli ultimi due anni è cresciuto del 20% e oggi rappresenta il 70% del mercato complessivo. Questa tendenza è destinata a rafforzarsi: secondo alcune previsio-

ni, mentre in Italia il mercato del nuovo diminuirà nel tempo, fino a pesare il 2% nel 2050, quello della ristrutturazione sostenibile continuerà a crescere.

Il settore del green building ha già creato 236mila posti di lavoro e potrebbe arrivare, calco-

ECOBONUS

Boom delle agevolazioni fiscali ai fini del risparmio energetico: 14,3 milioni di domande, quasi una richiesta ogni due famiglie

lando l'indotto, a 400mila entro il 2017. Un contributo in questo senso viene anche dalle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e quelle per gli interventi mirati all'efficienza energetica, che hanno avuto uno straordinario successo: 14,3 milioni di domande, quasi metà delle famiglie ita-

liane. Con una casa costruita bene si risparmia sino a duemila euro di energia l'anno e si inquinava molto meno. Secondo dati recenti di Cresme e Servizio Studi della Camera, per il 2016 si prevede un nuovo picco degli investimenti da credito di imposta ed ecobonus: 29,2 miliardi di euro, il 16% in più rispetto allo scorso anno; che significano occupati e commesse per le imprese. Nel 2016 saranno interessati 436mila lavoratori fra diretti e indotto, 61mila in più rispetto allo scorso anno. Complessivamente, i due miliardi di metri quadrati del patrimonio edilizio italiano che necessitano di riqualificazione energetica potrebbero generare 500 miliardi di euro per il settore dell'edilizia.

Anche il patrimonio edilizio pubblico potrebbe dare vantaggi energetici, visto che gli edifici della Pa valgono più dell'8% dei consumi energetici dello Stato. Si calcola che si possa tagliare,

con interventi leggeri, almeno un 20% della bolletta, che vale in media 6 miliardi di euro l'anno. Con interventi più strutturali, la riduzione arriva al 30-35%.

Intanto, si sviluppano fenomeni interessanti e sempre più consistenti: dall'housing sociale, che sperimenta nuovi modelli di governance pubblico-privato, alle reti d'impresa, secondo una logica di sviluppo di filiere industriali del green building. Dallo Smart Home & Building, cioè l'insieme di soluzioni che permettono agli oggetti di interagire fra loro e con l'ambiente circostante (entro il 2016 saranno 3 milioni gli oggetti connessi nelle case degli italiani) alle smart cities, le città intelligenti che si sviluppano attorno a alla sostenibilità ambientale, alla mobilità, alla diffusione di nuove tecnologie e più in generale alla qualità della vita.

K. M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Manovra/2. Ance: bene i fondi per investimenti e le super-detrazioni. Le proposte per andare oltre

A.A.

L'associazione nazionale costruttori apprezza le misure del Ddl di Bilancio 2017 sulle infrastrutture e sui super- bonus edilizia, e su questi ultimi lancia una proposta di Patto al governo: «Come operatori del mercato - ha detto il vice-presidente Giuliano Campana in audizione in Commissione Bilancio alla Camera - direttamente coinvolti (si tratta, infatti, di interventi complessi di stretto interesse delle nostre imprese), nell'immediato, **siamo disponibili ad attivare campagne di sensibilizzazione sul tema per divulgare gli strumenti** messi a disposizione. **Ma certamente**, da parte sua, **il Governo deve impegnarsi per garantire un recupero celere del credito ceduto**, affinché ne venga assicurata la spendibilità e conseguentemente facilitata un'ampia circolazione». La proposta in fondo era venuta dallo stesso ministero delle Infrastrutture, che avrebbe voluto un fondo, partecipato da Cassa depositi e prestiti, che acquisisse il credito d'imposta. Il Mef non ha però dato il via libera e non se ne è fatto nulla. L'Ance chiede almeno che si aiutino le imprese a cedere il credito (a un fondo statale o a istituti finanziari).

SETTORE IN AFFANNO Il settore è ancora in difficoltà, segnala l'Ance. Le costruzioni continuano a registrare flessioni nel numero di occupati, rimanendo l'unico settore a segno ancora negativo. Nel secondo trimestre 2016 prosegue il calo degli occupati nel settore che si riducono del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a fronte del +2% per l'insieme dei settori di attività economica. Il mercato dei lavori pubblici - segnala l'Ance - risente del sensibile calo degli appalti posti in gara. I bandi di gara per lavori pubblici, evidenziano una dinamica negativa nei primi nove mesi del 2016, dopo gli andamenti positivi del biennio 2014-2015. Nel periodo gennaio-settembre 2016, il numero di pubblicazioni si è ridotto del 6,2% e l'importo posto in gara è diminuito del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2015. «Su tale andamento - scrive l'Ance - ha certamente influito il cambio di normativa conseguente all'introduzione, a partire da metà aprile 2016, del nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni che ha riscritto le regole per l'affidamento dei lavori pubblici. A ciò si aggiungano le difficoltà riscontrate dagli enti pubblici nello sfruttare le opportunità di rilancio degli investimenti previste nella Legge di stabilità per il 2016 quali l'utilizzo della clausola europea per gli investimenti e il superamento del patto di stabilità interno con contestuale passaggio al pareggio di bilancio.

RILANCIO INVESTIMENTI Rispetto a questo quadro, il disegno di legge di bilancio prevede importanti misure per il rilancio degli investimenti pubblici e per il settore delle costruzioni. L'Ance segnala soprattutto l'istituzione del "**Fondo Renzi**", da ripartire al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, dotato di 47 miliardi di euro nel periodo 2017-2032. «L'Ance esprime apprezzamento per tale misura che, se accompagnata da una programmazione di lungo periodo, potrà dare stabilità e certezza finanziaria agli investimenti previsti. In particolare, tali risorse verranno destinate, tra l'altro, a trasporti e

viabilità, infrastrutture, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica e prevenzione rischio sismico e andranno ad alimentare il piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio immobiliare italiano, denominato "Casa Italia"». Apprezzamento per Casa Italia: «Costituisce, di fatto, l'elemento principale per un rilancio degli investimenti nei prossimi anni». Circa il Fondo Renzi, inoltre, l'Ance propone di prevedere un'assegnazione di risorse per finanziare le progettazioni esecutive di lavori pubblici da parte degli enti pubblici. In merito alla **ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici** del Centro Italia, il disegno di legge prevede un finanziamento complessivo di circa 6 miliardi di euro. «Al momento - scrive l'Ance - non è però possibile esprimere un giudizio in merito all'adeguatezza dell'importo stanziato rispetto a quanto necessario, anche alla luce degli ulteriori eventi sismici verificatisi negli ultimi giorni».

Apprezzamento anche per le norme sugli enti territoriali: «Il disegno di legge - scrive l'ANCE - contiene varie misure di finanza pubblica in grado di favorire il rilancio degli investimenti, come, ad esempio, l'inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato nei saldi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 e l'apertura dei vincoli di finanza pubblica per consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione. Si tratta di misure importanti che l'Ance accoglie molto favorevolmente e potranno permettere di sostenere la ripresa degli investimenti pubblici a livello territoriale». Tuttavia «appare fondamentale - spiega l'Ance - assicurare la corretta attuazione delle norme previste per evitare usi impropri degli spazi finanziari e trovare, quindi, strumenti di controllo efficaci e sanzioni adeguate in caso di mancato rispetto di tali disposizioni da parte degli enti».

ATTUAZIONE CODICE APPALTI L'Ance apprezza la norma nel Ddl di bilancio di salvaguardia delle risorse destinate alle opere per le quali gli enti territoriali dispongano della progettazione esecutiva. Per questi progetti, i relativi impegni di spesa dovranno essere assunti entro il 31/12/2017. «La norma offre una prima risposta - sostiene l'Ance - , ancora insufficiente ai problemi emersi dopo l'approvazione del Codice degli appalti e delle concessioni e legate, in particolare, al divieto di appalto integrato. Occorrerà vigilare attentamente affinché l'apertura concessa sia pienamente sfruttata, per garantire una rapida attivazione degli investimenti ed evitare nuovi rallentamenti amministrativi per la messa in gara delle opere. Inoltre, occorrerà trovare una soluzione per i progetti definitivi già redatti e validati alla data di entrata in vigore del Codice per i quali le Amministrazioni non hanno ancora varato il progetto esecutivo».

BONUS FISCALI Apprezzamento dall'Ance alla proroga per 5 anni sia della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, che per la prevenzione sismica. In particolare, vengono accolte le richieste dell'Ance sulla rimodulazione degli incentivi, che premia maggiormente gli interventi più incisivi. «Apprezzabile - ha spiegato il **vice-presidente Giuliano Campana** - anche la proroga del potenziamento della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni, anche se limitata al solo 2017. In merito, si ricorda che comunque l'agevolazione, anche se in misura ridotta (36%) è permanente». «Tuttavia - ha aggiunto Campana - **siamo fortemente perplessi sulla possibilità di cedere il credito relativo ad interventi di riqualificazione energetica o di prevenzione sismica alle imprese esecutrici degli stessi**. Pur consapevoli delle potenzialità espansive sul mercato e sulle attività del settore del potenziamento della detrazione sino all'85%, soprattutto quando la collettività ne comprenderà la reale convenienza, come è avvenuto in passato per il "bonus edilizia", nell'immediato, **occorre scongiurare il rischio che la cessione del credito alle imprese esecutrici si traduca in una significativa contrazione della loro liquidità**. Come operatori del mercato direttamente coinvolti (si tratta, infatti, di interventi complessi di stretto interesse delle

nostre imprese), nell'immediato, siamo disponibili ad attivare campagne di sensibilizzazione sul tema per divulgare gli strumenti messi a disposizione. Ma certamente, da parte sua, il Governo deve impegnarsi per garantire un recupero celere del credito ceduto, affinché ne venga assicurata la spendibilità e conseguentemente facilitata un'ampia circolazione».

Campana ha poi sottolineato con sorpresa la mancata proroga la proroga della detrazione del 50% dell'Iva per l'acquisto di case in classe energetica elevata. «Si tratta di una misura introdotta solo per il 2016 che attenuava, solo parzialmente, la disparità di trattamento tra acquirenti di case usate energivore e chi acquista una casa nuova in classe A e B». L'Ance ha poi rilanciato le sue proposte per favorire la rigenerazione urbana:

- la riduzione dell'imposta di registro per la "rottamazione" di case obsolete ed energivore e la loro permuta con abitazioni in classe energetica elevata;
- il riconoscimento della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di demolizione e ricostruzione con premi volumetrici conseguenti a leggi regionali;
- un regime premiale (registro e ipocatastali fisse) per l'impresa che acquista immobili da riqualificare energeticamente entro i 5 anni successivi.

ALTRE MISURE FISCALI E PREVIDENZIALI Ance apprezza inoltre l'esclusione dalla tassazione dei rendimenti relativi ad investimenti nel capitale delle aziende (PIR), che recepisce pienamente le proposte dell'Ance per favorire la capitalizzazione delle imprese del settore. Con riferimento alle **disposizioni in materia di lavoro** contenute nella Manovra, pur condividendo l'intento di voler favorire l'accesso anticipato al pensionamento, Ance rileva però «alcune criticità sul nuovo istituto dell'Ape sociale, con specifico riguardo al settore dell'edilizia. Tale settore, infatti, si contraddistingue per essere caratterizzato da lavorazioni particolarmente faticose e ad elevata rischiosità che accompagnano tutto l'arco del periodo di vita lavorativo dell'operaio, con conseguenti eventi infortunistici che, seppur in costante diminuzione nel corso degli ultimi anni, continuano a inserire tale settore nel novero di quelli più a rischio. Non si ritiene, infatti, idonea l'equiparazione, operata nel testo in esame, di tale settore a talune altre attività non caratterizzate dallo stesso livello di "difficoltà e rischiosità", nonché la previsione di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, ai fini dell'accesso alla prestazione. La discontinuità lavorativa e le interruzioni dei rapporti di lavoro tipiche del settore, dovute al completamento delle specifiche fasi lavorative o del cantiere e al ricorso a periodi coperti da tutele in costanza di rapporto di lavoro e a trattamenti di disoccupazione involontaria, non consentono, infatti, un agevole raggiungimento degli anni previsti dalle attuali disposizioni. ***Occorrerebbe, pertanto, prevedere, per il settore delle costruzioni, una riduzione dell'anzianità contributiva minima quantomeno a 30 anni***».

Ance rilancia poi la proposta di rendere strutturale l'esonero dal versamento del c.d. "contributo di licenziamento" nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. E di «intervenire in maniera risolutiva sull'annosa questione del trattamento fiscale e previdenziale degli istituti della "trasferta occasionale" e della "trasferta abituale" (trasfertismo), con l'introduzione di una norma di interpretazione autentica che, oltre a sanare eventuali conflitti in via amministrativa ed alleggerire ogni eventuale ipotesi di contenzioso giudiziario, garantisca certezza del diritto per le imprese ed i propri lavoratori».

Consiglio di Stato: stop al Dm Anac-Mit sulla direzione lavori: testo da riscrivere

Giuseppe Latour

Un parere favorevole con condizioni pesantissime. In pratica, serve una vera e propria riscrittura del testo. Perché, al di là delle singole questioni di merito, è stata completamente sbagliata l'impostazione del provvedimento. È la durissima presa di posizione del Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale del Mit sulla direzione dei lavori e sulla direzione dell'esecuzione. Un provvedimento che, va ricordato, è di fatto in condominio con l'Anac, dal momento che l'Anticorruzione aveva il compito di proporre le linee guida che sono la base del testo.

Il rilievo centrale del parere è legato alla questione, già affrontata in passato, della natura dei provvedimenti di attuazione del Codice. Questi, secondo i giudici amministrativi, "hanno una portata di attuazione e completamento della fonte primaria. Pertanto, anche indipendentemente dal "nomen iuris" fornito dalla delega e dallo stesso codice devono essere considerati quali regolamenti ministeriali". Insomma, a nulla vale quello che sostengono Anac e Mit: tutto il pacchetto del decreto, compresa la parte scritta dall'Anticorruzione, ha valore di regolamento.

Queste osservazioni assumono rilevanza rispetto alla struttura scelta per lo schema di decreto. Questo, infatti, deve essere approvato dal Mit su proposta dell'Anac. Il risultato è che il ministero ha preparato due soli articoli, di cui il primo approva le linee guida che vengono riportate in due allegati, e uno dispone le abrogazioni. In questo modo, sul piano formale, si ha un ibrido in cui il decreto ministeriale ha la forma esteriore tipica di un regolamento, diviso in articoli, mentre le linee guida allegate hanno una struttura discorsiva.

Un'impostazione che non piace al Consiglio di Stato, dal momento che – come ricorda il parere – "il compito di tali linee guida è di fornire disposizioni vincolanti che costituiscano al contempo indicazioni chiare per gli operatori". Al contrario – è il durissimo rilievo del parere –, "le presenti linee guida sono redatte in forma discorsiva ed appaiono non di rado prolisse, dispersive, ripetitive di precetti primari". La coerenza del documento, invece, dovrebbe "essere resa anche graficamente immediatamente percepibile alla generalità degli operatori, in ossequio al dovere pubblico di lealtà e chiarezza dei governanti nei confronti dei governati".

La conclusione, allora, è che occorre una riformulazione in veste di articolato, con maggiore sinteticità, delle linee guida. E che queste "devono essere incorporate nel decreto ministeriale e non solo allegate ad esso". Questa trasformazione radicale ha una serie di conseguenze. "Occorre emendare il testo da ripetizioni della normativa primaria contenuta nel codice o in altre leggi". Ancora, "bisogna rimuovere e modificare le previsioni che sono non conformi alle disposizioni del codice, e che pertanto potrebbero essere ritenute nelle competenti sedi illegittime".

A queste osservazioni, poi, si accompagna un lungo elenco di rilievi di merito. Ad esempio, nel decreto viene prevista la figura dell'assistente del direttore dell'esecuzione, non contemplata dal

Codice. Ancora, viene demandato al direttore dell'esecuzione e non al Rup il compito di definire la periodicità del rapporto. Sono, poi, necessarie correzioni nelle parti che riguardano la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Andrebbe anche meglio delimitata la prescrizione che impone al direttore dell'esecuzione all'avvio dei lavori di redigere un apposito verbale. E così via.

Infine, il parere guarda già al correttivo. La questione più importante, in questo senso, riguarda la potestà regolamentare a disciplinare la verifica di conformità per servizi e forniture. Secondo il Consiglio di Stato, questa previsione non è coperta da alcuna norma del Codice. "Compete al Governo, in sede di decreto legislativo correttivo, valutare se il silenzio del codice è voluto o frutto di dimenticanza, e, nel caso di questa seconda opzione, procedere alla correzione, stabilendo in quali linee guida debba trovare collocazione la disciplina della verifica di conformità".

Consiglio di Stato/2. Illeciti professionali, chiarimenti su esclusione dei subappaltatori e durata della sanzione

Mauro Salerno

Le macchie sul curriculum di un'impresa non devono per forza essere reiterate per motivare il provvedimento di esclusione di una stazione appaltante. Basta che l'inadempimento contestato in un precedente appalto sia significativo. Oltre alla risoluzione anticipata del contratto non contestata o confermata in giudizio e la condanna al risarcimento del danno possono far parte dei gravi illeciti professionali anche l'incameramento delle garanzie di esecuzione o l'applicazione di penali da parte delle stazioni appaltanti. Per considerare anche le varianti tra i comportamenti rilevanti ai fini dell'illecito professionale è necessario che la modifica al contratto sia «l'effetto di un errore professionale imputabile all'esecutore». Sul subappalto andrebbe chiarito (anche in sede di correttivo al codice) se il rilievo di un grave illecito nei confronti del subaffidatario porti all'esclusione del titolare del contratto o soltanto alla richiesta di sostituzione del subappaltatore. Bisogna poi chiarire meglio su quali banche dati le stazioni appaltanti possono fare affidamento per ottenere i mezzi di prova utili a dimostrare le negligenze contestate alle imprese.

Sono alcuni dei punti più rilevanti sollevati dal Consiglio di Stato nei confronti delle linee guida approvate dall'Autorità Anticorruzione con l'obiettivo di guidare le amministrazioni nel delicato compito di attuare le nuove misure del codice appalti, che consentono di escludere un concorrente colpevole di un «grave illecito professionale» in un precedente appalto. La misura (contenuta all'articolo 80, comma, 5, lettera c del Dlgs 50/2016) fa riferimento non solo alla cattiva gestione di un contratto che ha causato la risoluzione anticipata del rapporto o la richiesta di risarcimento di un danno, ma anche ad «altre sanzioni», non meglio precisate e ai tentativi di influenzare a proprio vantaggio le decisioni della stazione appaltante.

Non c'è bisogno di sottolineare che si tratta di passaggi molto delicati, a cui le linee guida dell'Anac, molto attese da operatori e Pa, provano a dare un primo inquadramento. In gran parte accolto dal Consiglio di Stato che però, con il parere rilasciato venerdì 4 novembre, non manca di sollevare obiezioni sui punti ritenuti più critici.

Oltre a quelli citati in apertura, un'obiezione arriva anche sulle misure di «self cleaning» che permettono al concorrente di dimostrare di essersi messo in regola, superando le contestazioni relative ai vecchi contratti. Due di quelle indicate nelle linee guida dell'Anac non piacciono a Palazzo Spada che chiede di eliminarle dal testo o quanto meno di riformularle. Si tratta degli indicatori legati all'ottenimento da parte dell'impresa di contratti successivi a quello incriminato e conclusi «con un attestato di regolare esecuzione» e «l'adesione a rimedi di risoluzione delle controversie» alternativi al tribunale. «La circostanza di aver conseguito successivi affidamenti conclusi con attestato di regolare esecuzione - si obietta nel parere - di per sé non è una misura di

carattere tecnico o organizzativo, ma semmai ne è un effetto, e sempre che sia dimostrato che il conseguimento di successivi affidamenti e la loro regolare esecuzione è l'effetto di un mutato assetto organizzativo». « Neppure la scelta di un rimedio alternativo alla giurisdizione - è l'aggiunta - comprova, di per sé sola, l'integrità e affidabilità professionale».

C'è poi il tema del periodo di esclusione dalle gare a carico degli operatori colti in fallo. Per l'Anticorruzione l'esclusione non può durare più di tre anni. Fini qui tutto bene. Il punto contestato dai consiglieri di Palazzo Spada è che per l'Anac i tre anni devono decorrere dall'accertamento del fatto contestato, dunque dalla data di pubblicazione «dell'annotazione della notizia nel casellario informatico dell'Autorità». Non la vedono così al Consiglio di Stato. Per i giudici sul punto il codice tace, ma la direttiva Ue fa riferimento a tre anni a partire «dalla data del fatto», dunque dal momento in cui è stato messo in pratica l'illecito professionale. «Pertanto le linee guida - si legge nel parere - , in difetto di una norma nazionale primaria, e a fronte di una norma comunitaria di diretta applicazione, non possono disporre in senso diverso, facendo decorrere la durata della causa di esclusione, anziché dalla data del fatto, dalla data dell'annotazione della notizia nel casellario ». I giudici non nascondono i rischi che derivano da una tale scelta. Tenendo conto dei tempi necessari per «un accertamento giudiziario definitivo o anche solo di primo grado», si rischia «di vanificare del tutto la rilevanza del fatto illecito».

Di qui la richiesta al Governo di riprendere il punto con il decreto correttivo del codice spingendosi a chiedere una norma più severa di quella comunitaria «ancorando il triennio di rilevanza temporale alla data non già del "fatto" ma del suo accertamento giudiziale».

LE ALTRE RICHIESTE IN VISTA DEL CORRETTIVO Non è questo l'unico "messaggio" inviato al Governo in vista del correttivo. Tanto che il parere oltre che all'Anac è stato inviato anche al Dipartimento degli Affari giuridici di Palazzo Chigi, dove opera la Cabina di regia incaricata di monitorare l'attuazione del codice. Nel documento viene anche segnalata al Governo l'opportunità di rivedere la scelta effettuata con il codice di rendere facoltativa la verifica dei requisiti (previsti dall'articolo 80) per le aziende che operano nei settori speciali non classificabili come amministrazioni aggiudicatrici. Rendere questa verifica obbligatoria per i giudici «assicurerebbe una maggiore trasparenza e moralizzazione di tale ambito di mercato» e si porrebbe in migliore continuità con le previsioni della legge delega.

Un altro punto da rivedere con il correttivo, segnalato nel parere, è la scelta di rendere possibile l'escussione della cauzione da parte delle stazioni appaltanti solo se la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario deriva da «dolo o colpa grave». Una precisazione inserita solo nella versione definitiva del codice ma che per i giudici «indebolisce la posizione della stazione appaltante». Una posizione «ulteriormente indebolita dalla previsione, applicabile sia alla cauzione provvisoria che a quella definitiva, della esclusione del vincolo di solidarietà tra i garanti (art. 104, c. 10), che non sembra molto coerente con il principio della garanzia a prima richiesta».

Terremoto/1. Atteso oggi in «Gazzetta» il secondo decreto: meno burocrazia per imprese e comuni

Massimo Frontera

Meno burocrazia per privati e enti locali, più aiuti alle imprese, più personale tecnico e amministrativo. E poi: possibilità per le imprese di procedere alla riparazione dei danni e di riattivare la produzione, deroghe al codice appalti per accelerare la produzione e la consegna dei container, corsia semplificata per la messa in sicurezza dei beni culturali o di beni in zone a tutela paesaggistica, risorse per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico, coinvolgimento dell'Anas per ripristinare qualsiasi strada interrotta o danneggiata, poteri e risorse ai sindaci per intervenire nelle situazioni di rischio per la pubblica incolumità. Queste, in sintesi, le novità del secondo decreto terremoto approvato ieri in Consiglio dei ministri in cui si allarga notevolmente il "cratere" delle zone colpite e si snelliscono anche le procedure per il censimento dei danni. Il secondo decreto infatti fa riferimento a una scheda Aedes più semplice di quella attuale e più rapida da compilare.

Anche questa è una risposta alla massiccia e continua richiesta di valutazione dell'agibilità degli immobili. Il decreto è stato approvato "salvo intese", cioè con la possibilità di ulteriori modifiche al testo prima della pubblicazione, attesa sulla Gazzetta ufficiale di lunedì 7 novembre. Questa riserva consente di meglio precisare il cratere, limare il testo e verificare alcune coperture. Insieme o subito dopo la pubblicazione del decreto, uscirà anche la prima importante ordinanza del commissario della ricostruzione Vasco Errani: per disciplinare gli interventi di "immediata esecuzione". Le imprese con capannoni inagibili ma con «lievi danni» potranno procedere alla riparazione o al ripristino presentando il progetto e l'asseverazione del progettista che documenta il nesso di causalità tra danno e scosse, oltre alla valutazione del danno.

Per riprendere l'attività produttiva, il decreto consente al titolare dell'azienda - in qualità di responsabile della sicurezza - di acquisire la certificazione di agibilità sismica direttamente da un professionista abilitato. Asseverazione che poi va presentata in Comune e fa testo anche ai fini della successiva richiesta di contributo. Confermati anche i rimborsi per i danni a scorte e beni mobili strumentali. Poi ci sono quasi 11 milioni di aiuti riservati alle aziende zootecniche del settore latte e del settore carne (bovini, suini, ovini). Per tutte le aziende agricole viene agevolato l'accesso al sistema del credito agrario con 500mila euro per abbattere le commissioni sulle garanzie.

La pubblicazione del decreto darà anche il colpo di starter alle nuove regole per acquisire i container, che potranno essere commissionati "chiavi in mano" dalla Protezione civile (cioè con un appalto che include progettazione, sistemazione dell'area, fornitura e posa in opera). In alternativa, i Comuni (autorizzati dal dipartimento) potranno allestire direttamente le aree per i container, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto. Tempi accelerati anche per le tensostrutture per ospitare stalle e fienili, grazie alla possibilità di aumentare gli ordinativi su una gara già espletata,

oppure affidare la nuova commessa alle imprese che seguono in graduatoria. Per fluidificare queste operazioni, il decreto, in deroga al Codice appalti, ripristina l'appalto integrato, la trattativa privata senza bando, l'affidamento diretto oltre 200mila euro.

Per i Beni culturali si concede la possibilità a Comuni e privati di intervenire subito con puntellamenti o altro tipo di intervento di "somma urgenza" per importi fino a 300mila euro, comunicandolo al Mibact (salvo poi sottoporre il progetto esecutivo dell'eventuale restauro). Il Comune può anche affidare direttamente e «senza formalità» incarichi di progettazione fino a 40mila euro. La stessa corsia veloce per gli interventi di "somma urgenza" viene concessa ai privati proprietari di beni tutelati oppure di beni in zone a tutela paesaggistica: potranno semplicemente fare una comunicazione al Mibact. Confermata la possibilità, per gli enti locali, di assumere personale tecnico amministrativo a tempo determinato fino a 350 unità (con un riparto da definire). Confermato anche l'incarico all'Anas di effettuare ripristini e riparazioni su tutta la rete danneggiata, su input della Protezione Civile.

Subappaltatori, non serve la previa indicazione

In una gara pubblica, in sede di offerta, non è necessaria la previa indicazione del subappaltatore. È quanto affermato dai giudici della terza sezione del Consiglio di stato con la sentenza n. 4617 dello scorso 3 novembre. Nella sentenza sottoposta all'attenzione dei supremi giudici amministrativi, la parte appellante osservava che poiché il subappalto non offre le stesse garanzie contrattuali dell'avvalimento, è necessario che il subappaltatore individuato e di fatto «entrato» nell'offerta e, quindi, nella gara, venga verificato nelle sue specifiche capacità prima dell'affidamento, essendo sufficiente la mera indicazione della volontà di subappaltare nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti una facoltà. I giudici di palazzo Spada hanno però evidenziato come, in ossequio anche ad un ormai consolidato orientamento proposto dalla giurisprudenza (Adunanza plenaria nella sentenza n. 9/2015), in sede di offerta, non è necessaria l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice, qualora la concorrente sia sprovvista del requisito di qualificazione per alcune categorie scorporabili e abbia manifestato l'intenzione di subappaltare le relative lavorazioni. Tale affermazione va a risolvere quel contrasto giurisprudenziale in tema di subappalto necessario, escludendo dunque l'obbligatorietà dell'indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta, anche nell'ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste dall'art. 107, comma 2, del dpr 207/2010. Tale orientamento conduce ad escludere, quindi, la necessità della previa indicazione del subappaltatore. I giudici amministrativi hanno, infine, affermato che il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell'appalto (e che rileva nella gara solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto), di talché il suo mancato funzionamento (per qualsivoglia ragione) dev'essere trattato alla stregua di un inadempimento contrattuale, anche l'indicazione nominativa del subappaltatore desumibile già in sede di offerta non può avere l'effetto di vincolare il concorrente alla scelta di quell'impresa come subappaltatrice, impedendogli di indicare una diversa impresa al momento opportuno.

Angelo Costa

